

COMUNE DI FOLLO
(PROVINCIA DELLA SPEZIA)

REGOLAMENTO ICI

Approvato con deliberazione C.C. n.11 del 28/03/03

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 27/11/2003;

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 22/03/2004;

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 20/04/2005;

CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per i quali il Comune di Follo è soggetto attivo d'imposta, ivi compresi i riferimenti alle fattispecie espressamente demandate alla potestà di autonomia dell'Ente, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 2 del presente regolamento :

a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza (salvo quanto previsto nel comma 4 dell'art. 9 del presente regolamento): il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della

qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile (1).

(1) *Vedasi Circolare Ministero delle Finanze 14.6.1993, n. 9.*

Art. 4 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 504/92, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria (1);

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti Pubblici, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione (2); prima di tale assegnazione, detti Soggetti Pubblici fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative edilizie fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione (3). Prima di detta assegnazione il soggetto passivo è il proprietario dell'area fabbricabile.

(1) *Vedasi modifiche apportate al D.Lgs. 504/92 dall'art. 58, commi 1 e 2, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Per il diritto di abitazione vedasi art. 540 Codice Civile estensibile anche al coniuge separato.*

(2) *Vedasi Circolare Ministeriale n. 35 del 26/11/93 e n. 13.971 del 27/5/94.*

(3) *Vedasi Circolare Ministero delle Finanze n. 4 del 9 giugno 1993.*

Art. 5 Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 2 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 4 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 6

Base imponibile

(art. 5 D. Lgs. 504/92 commi da 1 a 9)

1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui all'articolo 2.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore e' determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato, la base imponibile e' data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera (1).

7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato la base imponibile e' data dal solo valore dell'area (2).

8. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

9. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base

imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato(3).

10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento (4).

11. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento (5).

12. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939 la base imponibile e' costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992.

Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza e' espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa e' necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto (6).

13. Per gli immobili di categoria D, relativamente ai locali effettivamente destinati in via esclusiva a 1^ abitazione del titolare o del legale rappresentante della società titolare della licenza commerciale e del nucleo familiare ivi residente, si applica la disciplina prevista per la 1^ casa a condizione:

- a) che le persone di cui sopra abbiano la residenza in detti locali;
- b) che detti locali non risultino dalla classificazione alberghiera o dalla licenza commerciale, come destinati all'attività alberghiera.

14. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata (prima casa) si considera pertinenza solo un' unità immobiliare per tipologia classificata con categoria catastale C/2 e C/6. (max 2)

(1) Vedasi Circolare 26.5.97, n. 144/E — Appendice 6

(2) Vedasi Circolare 26.5.97, n. 141/E — Appendice 6

(3) Facoltà concessa dall'art. 59, comma 1, lettera g) D. Lgs. 15.12.97, n. 446

(4) L. 23.12.96, n. 662, art. 3, comma 48, in vigore dall'1.1.97

(5) L. 23.12.96, n. 662, art. 3, comma 51, in vigore dall'1.1.97

(6) Vedasi, fra le altre, la circolare del Ministero delle Finanze del 26.5.97, n. 144/E.

Art. 7 **Determinazione dell'aliquota e dell'imposta** **(art. 6 D. Lgs. 504/92)**

1. L'aliquota e' stabilita dalla Giunta Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo ovvero entro diverso termine ove stabilito espressamente da norma di legge.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune(1).

4. La Giunta Comunale può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato(2).

(1) *Modifiche apportate al D. Lgs. 504/92 dall'art. 3, comma 53, della Legge 662/96*

(2) *Facoltà concessa dall'art. 4 del D.L. 437/96, convertito in Legge 556/96*

(3) *Obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 59, D. Lgs. 15.12.97, n. 446*

CAPO II — ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 8 Esenzioni (art. 7 D. Lgs. 504/92)

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4 del D.lgs. n. 504/92, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati a compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore (1).

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

3. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. N. 504/92, è disposta l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati a compiti esclusivamente istituzionali, purché non utilizzati per l'esercizio di attività commerciali.

(1) Facoltà prevista dal comma 1, lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 15.12.97, n. 446

Art. 9 Riduzione e detrazioni dell'imposta (art. 8 D. Lgs. 504/92)

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista al precedente comma si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati in condizione di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione. Sussiste la suddetta condizione di fatiscenza qualora il fabbricato risponda alle seguenti caratteristiche:

- Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento edilizio comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti, fatiscenti.

A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle

parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'articolo 13 del presente regolamento (1).

3. L'aliquota può essere stabilita dalla Giunta Comunale nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (2).

4. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

(1) *Facoltà concessa dal comma 1, lettera h), dell'art. 59 D. Lgs. 15.12.97, n. 446*

(2) *Facoltà prevista dall'art. 3, comma 55, Legge 662/96*

Art. 10 **Terreni condotti direttamente** **(art. 9 D. Lgs. 504/92)**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €25.822,84 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €25.822,84 e fino a €61.974,82;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente €61.974,82 e fino a €103.291,37;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente €103.291,37 e fino a €129.114,22.

2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del presente regolamento.

3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo (1).

(1) Vedasi comma 2, art. 59 del D. Lgs. 15.12.97, n. 446

Art. 11
Maggiori detrazioni per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico —
sociale
(art. 8 d. Lgs. 504/92)

1. La detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente può essere elevata, con apposito atto consiliare, alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetto passivo avente a carico un portatore di handicap risultante da idonea certificazione medica rilasciata dall'ufficio competente;
- soggetto passivo in documentate situazioni di carattere economico e sociale valide per ottenere il beneficio, attestate dall'Ufficio Assistenza del Comune;
- soggetto passivo pensionato avente quale unico reddito del nucleo familiare un rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore al minimo di pensione I.N.P.S. al netto degli assegni familiari, oltre alla rendita catastale dell'abitazione;
- soggetto passivo che sia iscritto nelle liste dei disoccupati della Sezione Circostrizionale del Lavoro e Massima Occupazione e/o nelle liste di mobilità da un periodo non inferiore a nove mesi al momento di presentazione della domanda, avente quale unico reddito familiare l'assegno di assistenza e mobilità, risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o dagli uffici preposti.

2. La detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente può essere altresì elevata ai soggetti passivi che rientrano nelle seguenti situazioni di reddito netto:

- a) nucleo familiare composto da una persona: reddito netto non superiore a € **8.500,00**; (7.230,40 abrogato con C.C. 11/2004)
- b) nucleo familiare composto da due persone: reddito netto complessivo non superiore a € **9.500,00**; (8.521,54 abrogato con C.C. 11/2004)
- c) nucleo familiare composto da tre persone: reddito netto complessivo non superiore a € **11.000,00**; (9.812,68 abrogato con C.C. 11/2004)
- d) nucleo familiare composto da quattro persone: reddito netto complessivo non superiore a € **11.500,00**; (10329,14 abrogato con C.C. 11/2004)
- e) per ogni ulteriore componente il reddito viene elevato di € **1.500,00**; (1.549,37 abrogato con C.C. 11/2004)
- f) per i redditi derivanti da lavoro autonomo i limiti di reddito sopra riportati sono ridotti rispettivamente del 30%.

3. Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti o dimoranti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità.

4. Per i figli studenti considerati fiscalmente a carico dei genitori, pur se non residenti con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione della maggiore detrazione è da considerarsi quello della famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli.

5. Per reddito netto si intende il reddito imponibile al quale viene detratta l'imposta netta.

6. Per poter beneficiare della maggiore detrazione il contribuente dovrà presentare domanda su apposito modulo all'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 12
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti
(facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, lettera e), D.Lgs. 446/97)

Possono essere considerate altresì abitazioni principali ai fini dell'applicazione della sola aliquota ridotta, anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori / figli).

2. In ogni caso il contribuente non può beneficiare della maggiore detrazione prevista nel precedente articolo 11, anche se sussistono per il medesimo le condizioni reddituali ivi previste.

3. Il beneficio di cui al presente articolo non è concesso:

- se il figlio/a, genitore possiede altra abitazione nel territorio nazionale;
- se altri componenti il nucleo familiare della persona che ha in uso gratuito l'appartamento possiedono altre abitazioni nel territorio nazionale.

4. Per poter usufruire del beneficio di cui al presente articolo il contribuente dovrà presentare domanda su apposito modulo all'Ufficio Tributi del Comune.

CAPO III — DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

Art. 13
Versamenti e dichiarazioni
(art. 10 D. Lgs. 504/92)

1. L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protrato per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 4 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 20 dicembre.

Oltre alle modalità di pagamento previste dalla legge è ammesso il pagamento del 50% dell'imposta dovuta per l'anno di competenza a giugno, e il restante 50% entro il 20 dicembre.

(- ELIMINATO - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari)

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario. Gli importi sono

arrotondati al centesimo di euro, perciò l'importo complessivo da versare deve essere arrotondato al centesimo più vicino. L'operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale; se il terzo decimale è inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso.

(4. - ELIMINATO - I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo dovuto risulta inferiore a €10,33 (2).

A titolo esemplificativo:

- a) la somma dell'imposta dovuta in acconto e quella dovuta a saldo è inferiore a € 10,33 : non deve essere effettuato alcun versamento;
- b) la somma dell'imposta dovuta in acconto e quella dovuta a saldo è superiore a €10,33 ma quella in acconto è inferiore al suddetto importo: il contribuente dovrà effettuare il versamento in un'unica soluzione a saldo).

4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.

6. In sostituzione alla dichiarazione il contribuente può produrre una comunicazione, entro 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.

Detta comunicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dai modelli di dichiarazione. La comunicazione può essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali (3).

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo.

(1) Facoltà prevista dalla lettera i), comma 1, art. 59 del D. Lgs. 15.12.97, n. 446

(2) Facoltà concessa dall'art. 17, comma 88, Legge 127/97 — Bassanini bis

(3) Facoltà prevista dalla lettera l), n. 1, comma 1, art. 59 del D. Lgs. 15.12.97, n. 446

Art. 14
Liquidazione
(art. 11 D. Lgs. 504/92)

1. Il funzionario responsabile controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi del precedente articolo 13, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e delle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Se la dichiarazione o la comunicazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 6, il funzionario trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il funzionario provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 4 dell'articolo 48, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.

2. Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice.

Art. 15
Accertamento
(art. 11 D. Lgs. 504/92 e successive mm. e ii.)

1. Il funzionario responsabile, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il funzionario responsabile può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il funzionario responsabile, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 (1).

4. È attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo (2).

(1) *Facoltà prevista dalla lettera m, comma 1, art. 59 del D. Lgs. 15.12.97, n. 446*

(2) *Facoltà prevista dal n. 2, lettera l), art. 59, D. Lgs. 15.12.97, n. 446*

Art. 16
Riscossione coattiva
(art. 12 D. Lgs. 504/97)

1. Le somme liquidate dal responsabile dell'ufficio tributi per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 13, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Art. 17
Rimborsi
(art. 13 D. Lgs. 504/92)

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di legge.

2. Le somme liquidate dal responsabile dell'ufficio tributi ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo dovuto non risulta superiore a €10,33 (1)

CAPO IV — FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art. 18
Funzionario Responsabile
(art. 11, comma 4, D. Lgs. 504/92)

1. Al Responsabile del settore finanziario, titolare di posizione organizzativa sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

2. Il medesimo funzionario provvede ad irrogare le sanzioni in attuazione delle disposizioni vigenti in materia.

3. Al medesimo funzionario è attribuito l'esercizio del potere di autotutela nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

CAPO VII — CONTENZIOSO

Art. 19 Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

CAPO VIII — INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

Art. 20 Indennità di espropriazione

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità e' ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, e' dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, e' a carico dell'espropriante.

CAPO IX — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI **ENTRATA IN VIGORE**

Art. 21 Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta comunale può stabilire, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, che siano attribuiti compensi incentivanti al personale addetto agli stessi.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 2003.

2. Copia dello stesso verrà depositata all'archivio della Segreteria per costituirne dotazione permanente insieme agli altri regolamenti in vigore.

